

24

cc. 7 + cop.

24

Verbale

Sella seduta 2 Maggio 1914

Presiede il Comm. Magaldi. Sono presenti: Comm. Scodnik, Prof. Michel, Dott. Rubini, Conte Carafa, commissari. Assiste il Sig. Berton, segretario.

Dietro invito del Presidente il Prof. Rubini dà notizie sulle ragioni che hanno determinato l'assunzione del personale avventizio e sui criteri che sono stati seguiti nell'assumerlo.

A conferma delle assicurazioni date nell'ultima seduta comunica un elenco degli avventizi, dal quale risulta che quelli sprovvisti del minimo dei titoli di studio richiesti dal regolamento, sono in numero assai limitato.

Crede doveroso però di far presente che fra quelli che non posseggono il minimo dei titoli di studio prescritti vi sono degli elementi ottimi, che i Capi di Ufficio hanno segnalati come meritevoli di speciale riguardo.

Alle informazioni del Prof. Rubini il Prof. Michel aggiunge che, come ebbe ad accennare in altra seduta, gli avventizi addetti al suo ufficio, dovranno in buona parte essere mantenuti

in servizio e che non converrebbe rinunciare all'opera loro per sostituirla con quella di estranei, che solo dopo parecchi mesi produrrebbero un uguale rendimento.

Tale sostituzione sarebbe in ogni modo dannosissima nell'anno corrente, giacchè l'ufficio attuariale nel secondo semestre attraverserà un periodo di lavoro anche più forte del passato, a causa della elaborazione del primo bilancio tecnico, che dovrà essere immediatamente seguito dai lavori di preparazione per il secondo bilancio.

Il Comm. Verardo pur apprezzando le considerazioni del Prof. Michel e del Prof. Rubini, si mantiene d'avviso che per il personale avventizio, attualmente in servizio, non si possano adottare disposizioni transitorie le quali, in tanto si giustificano, in quanto siano intese a modificare o a sospendere, totalmente o parzialmente, disposizioni del regolamento, mentre nessuna di esse concerne gli avventizi.

Tutt'al più potrà la Commissione fare voti che nelle future assunzioni di personale sia data la preferenza a quelli tra gli avventizi che siano maggiormente distinti durante il periodo di servizio prestate all'Istituto e che abbiano i requisiti e i titoli di studio pre-

scritti dal regolamento, secondo la categoria di concetto o d'ordine cui potrebbero applicarsi.

Il Presidente condivide l'opinione del Comm. Verardo

Dopo breve discussione si conviene di formulare il seguente voto:

"La Commissione non crede necessario di inserire nel regolamento alcuna disposizione per il personale avventizio: però fa voto che nelle necessarie assunzioni di personale effettivo, la Direzione Generale presenti al Consiglio di Amministrazione proposte di assunzione nella prima e nella seconda categoria, di elementi scelti fra gli avventizi che abbiano dato prove soddisfacenti e che si trovino nelle condizioni previste per l'assunzione del personale dell'Istituto.

Si passa quindi alla discussione degli articoli sulle disposizioni transitorie predisposti dal Sig. Presidente, in relazione alle discussioni e deliberazioni della Commissione.

Il Comm. Verardo propone che nell'art. I si introduca un inciso che precisi, come il personale attualmente in servizio debba intendersi definitivamente nominato all'entrata in vigore del regolamento.

Il Presidente non lo ritiene necessario,

perchè il personale è stato assunto o con speciale deliberazione del Consiglio di Amministrazione, o dal Direttore Generale giusta facoltà datagli dal Consiglio di Amministrazione e quindi deve già intendersi tutto regolarmente nominato.

Il Comm. Verardo non insiste: ma desidera che della sua proposta e della risposta del Presidente vi sia cenno nel verbale.

Sempre sull'art. I il Prof. Michel osserva che, pur ammettendo che gli attuali funzionari dell'Istituto debbano essere dispensati dal produrre i documenti di studio previsti dal regolamento, è opportuno che nell'articolo suddetto figuri una disposizione che affermi che, nell'inquadramento nelle classi e nei gradi, si terrà speciale conto dei titoli accademici che posseggono.

La Commissione è d'accordo col Prof. Michel e quindi il 1° capoverso dell'art. 1° viene modificato conformemente a tale concetto.

Il Conte Carafa osserva che l'art. 1° quale è nel testo attuale lascia dei dubbi sulle modalità delle regolarizzazioni degli stipendi a favore di quegli impiegati ai quali, con la applicazione del quadro delle qualifiche, categorie e stipendi, competerà uno stipendio superiore a

quello che attualmente godono.

Il Comm. Verardo crede che la disposizione, così com'è compilata, non possa essere lesiva per gli interessi di alcuno e che, applicata con criteri diversi, caso per caso, secondo i meriti, dia modo di sistemare equamente il personale.

Il Prof. Rubini si associa al Conte Carafa e teme che la dizione contenuta nell'articolo, a tale riguardo, si possa interpretare ed applicare in senso troppo restrittivo; ritiene quindi opportuno che l'articolo venga lievemente modificato, nel senso di meglio fissare i criteri che verranno seguiti nell'assegnazione degli stipendi.

Il Presidente accoglie tal proposta e formula la definitiva dizione dell'articolo che viene approvato nei seguenti termini:

"Gli impiegati i quali, alla attuazione del presente regolamento, si trovano in servizio presso l'Istituto, saranno classificati nella prima e nella seconda categoria, con i criteri stabiliti nell'art. 1°. Essi sono dispensati dal produrre i documenti necessari a comprovare le condizioni indicate negli articoli 4, 5, 6 e 7.

"Nel collocare gli impiegati nelle classi e nei gradi delle due categorie, si terrà conto dei titoli accademici che posseggono, delle loro speciali attitudini e della natura ed importanza della opera che prestano. Qualora in tale siste-

"massime accada che un impiegato percepisca uno
 "stipendio inferiore a quello assegnato al grado
 "o alla classe del grado in cui sarà classifica-
 "to, gli sarà corrisposta la differenza in più
 "fra i due stipendi.

"Il Consiglio di Amministrazione però,
 "quando ricorrano condizioni che giustifichino la
 "non immediata applicazione del nuovo stipendio,
 "potrà stabilire che sia gradualmente raggiunto
 "dall'impiegato, mediante aumenti annuali costan-
 "ti in un periodo di tempo non superiore ai tre
 "anni.

"Quando invece l'impiegato sia collocato
 "in un grado o nella classe di un grado che impor-
 "ti uno stipendio inferiore a quello attualmente
 "percepito, la differenza sarà corrisposta come
 "assegno ad personam.

"La classificazione degli impiegati nelle
 "categorie, nei gradi e nelle classi del quadro
 "di cui all'art. 29 è fatta dal Consiglio di Am-
 "ministrazione."

Sull'art. II il Prof. Michel osserva che
 siccome il contratto d'impiego avrà effetto
 retroattivo alla data di assunzione non è im-
 possibile che da taluno venga invocata la cor-
 responsione di arretrati, qualora nella classifi-
 ca gli sia assegnato uno stipendio superiore

a quello attualmente percepito, stipendio che dovrà naturalmente figurare sul contratto d'impiego.

Il Presidente ritiene che non vi possa essere alcuno che avanzi simili pretese.

Il Comm. Verardo però è d'avviso che all'amministrazione convenga, con una opportuna disposizione, salvaguardarsi anche da tale eventualità.

Il Presidente seduta stante formula allora un secondo capoverbo all'art. II che resta quindi approvato nella seguente formula:

"La data dell'assunzione definitiva in
"servizio degli impiegati che provengono dalle
"Compagnie di assicurazione o da pubbliche Ammi-
"nistrazioni è quella del giorno in cui hanno
"preso servizio presso l'Istituto.

"Per gli altri impiegati, quella data incomincia
"dal giorno successivo al compimento del primo an-
"no di servizio, che è considerato come anno di
"esperimento, a norma dell'art. 9

"Qualora nell'applicazione dell'articolo
"precedente l'impiegato consegua un aumento di
"stipendio, non ha diritto di percepire arretrati
"per la differenza.

La seduta è quindi tolta e la Commissione resta convocata per il 4 maggio.

